

**ACCORDO  
DI  
COOPERAZIONE**

**KOMISJA PAPIERÓW  
WARTONSCIOWYCH  
I GIELD  
POLSKA**

**COMMISSIONE  
NAZIONALE PER LE  
SOCIETA' E LA BORSA  
ITALIA**

**IN RELAZIONE ALLA VIGILANZA E LA REGOLAMENTAZIONE  
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

**Napoli, Italia  
4 maggio 2000**

## MEMORANDUM D'INTESA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") d'Italia e la Komisja Papierów Wartosciowych i Gield di Polonia,

Considerando, alla luce delle crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate da istituzioni finanziarie ed investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerando l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia ed in Polonia;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati ed al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

### ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA


La finalità di questo Memorandum d'Intesa ("Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite dalle leggi e dai regolamenti e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari mediante lo stabilimento di regole di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, comprese quelle che:

- a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari ;
- b) vietano ed impongono sanzioni per l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- c) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato; e
- d) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi.

### ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:
  - (a) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
  - (b) Komisja Papierów Wartosciowych i Gield.
2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.




3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
4. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.
5. "Valore mobiliare" indica un'azione, un'obbligazione, un titolo negoziabile, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.
9. "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi in questo settore; e
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Italia ed in Polonia.

### **ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA**

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra dette Autorità in relazione a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine esse:
  - a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
  - b) assumeranno dichiarazioni da persone;
  - c) acquisiranno documenti da persone.
2. L'assistenza potrà essere fornita nell'ambito delle procedure previste dalle norme in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta, inclusi gli accordi internazionali ratificati.

### **ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI**

1. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile in Italia o in Polonia. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta.

2. Ai sensi di questa intesa l'assistenza può essere negata quando:
  - a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;
  - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
  - c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

#### **ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA**

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.
2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:
  - a) il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
  - b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
  - c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
  - d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta; e
  - e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.
3. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

#### **ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

## ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto:
  - a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative;
  - b) per gli scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili od amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.
2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

## ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.
3. L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.
4. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

## ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato tra loro.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente la fase operativa della presente Intesa al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

- a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa; o
  - b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

#### **ARTICOLO 10: RIPARTIZIONE DEI COSTI**

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

#### **ARTICOLO 11: RECESSO**

Questa Intesa è stata sottoscritta per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, non l'abbia denunciata comunicandolo per iscritto con un preavviso di trenta giorni.

#### **ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE**


Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

Firmato a Napoli il 4 maggio, 2000, nelle versioni in italiano, polacco ed inglese. Ogni versione ha il medesimo valore legale, in caso di controversia, comunque, farà fede la versione in inglese.

per la Komisja Papierów Wartosciowych  
i Gield

per la Commissione Nazionale per le  
Società e la Borsa

  
-----  
Jacek Socha

  
-----  
Luigi Spaventa

## ALLEGATO A

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Carlo Biancheri

Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali

Via Isonzo, 19 D, 00198 Roma, Italia

Tel: 39 06 8477381

Fax: 39 06 8477763

E-mail: c.biancheri@consob.it

### KOMISJA PAPIERÓW WARTONSCIOWYCH I GIELD

Miroslav Kachniewski

Secretary of the Polish Securities and Exchange Commission

Pl. Powstancow Warszawy 1

00-950 Warszawa, Poland

Phone: 48 22 8269396

Fax: 48 22 8268100

E-mail: sekr@kpwg.gov.pl